

**ALLEGATO 2)**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI LATTE ALLA SPINA CRUDO O PASTORIZZATO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Tra:

il **Comune di LAVAGNA** (c.f. e P. IVA ----- con sede in ..... nella persona di ..... Di seguito, per brevità, anche denominato il **“Comune”** o **l'“Amministrazione Comunale”**;

e

la **Società** ..... (c.f. ....), con sede legale in ....., iscritta presso il Registro delle Imprese di ....., in persona del legale rappresentante ..... di seguito, per brevità, anche denominata la **“Concessionaria”**;

Il Comune e la Concessionaria, di seguito congiuntamente denominati le **“Parti”**.

**PREMESSO CHE**

- a. nell'ambito del percorso intrapreso rispetto alla sensibilizzazione della cittadinanza alle "buone pratiche", l'Amministrazione comunale intende promuovere iniziative volte a favorire i consumi delle famiglie, con particolare riferimento al consumo di alimenti di prima importanza quali il latte fresco da mungitura, incentivando la filiera corta "produttore-consumatore" con conseguente riduzione dei costi di intermediazione, valorizzando i prodotti locali a sostegno dei produttori e aziende agricole territoriali;
- b. Tale progetto assume anche valenza di percorso educativo, dal punto di vista ecologico, diffondendo la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale, in concorso alla salvaguardia dell'ambiente, in quanto i cittadini possono riutilizzare i contenitori del latte così da ridurre alla fonte degli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie;
- c. per il raggiungimento dei fini di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno dotare il territorio comunale di apposite apparecchiature che mettano a disposizione dei cittadini il latte alla spina, crudo o pastorizzato, erogato a bassa temperatura per garantirne una maggiore sicurezza igienico alimentare; l'erogazione del latte avverrà in quantità unitarie da un litro;
- d. la società ..... individuata mediante indagine di mercato, ha manifestato la volontà di installare e gestire a proprie spese un punto di erogazione di latte crudo alla spina o pastorizzato, e comunque sempre refrigerato;
- e. il Comune ha espresso parere favorevole alla offerta presentata dalla società ..... in merito alla realizzazione di n° **I (UNO)** impianto di erogazione del latte alla spina crudo o pastorizzato, refrigerato, concedendo alla società ..... l'occupazione di suolo pubblico;
- f. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 07/08/2020, la Giunta Comunale ha approvato in linea di indirizzo l'iniziativa.

Premesso tutto quanto sopra, tra le Parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Premesse.** Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**ART. 2 - Oggetto.** La presente Convenzione contiene le pattuizioni e i reciproci impegni che il Comune e la Concessionaria hanno definito per la realizzazione e la gestione sull'area pubblica del Comune di LAVAGNA, e più precisamente in .....di n° **1 (UNO)** punto di distribuzione per la vendita al pubblico di latte alla spina crudo o pastorizzato, refrigerato (di seguito, per brevità, anche denominata “Casetta del latte”). La posizione esatta verrà concordata tra il Comune e la Concessionaria.

Inoltre la Concessionaria accetta specificatamente che il Comune potrà imporre lo spostamento della Casetta del latte, a cura della Concessionaria e a spese del Comune stesso, in un raggio non superiore a metri 500.

Per consentire la realizzazione del manufatto edilizio che ospiterà il suddetto punto di distribuzione latte, il Comune autorizza in favore della Concessionaria, l'occupazione del suolo pubblico, dell'area sopra individuata.

L'assegnazione della presente concessione non attribuisce al Concessionario diritti di esclusiva o prelazione, potendo il Comune procedere ad autorizzare altre installazioni analoghe sul proprio territorio comunale, senza vincolo alcuno.

**ART. 3 - Obblighi della Concessionaria.** Per la realizzazione e gestione della Casetta del latte di cui al precedente ART. 2, la Concessionaria si impegna a:

- a. realizzare, facendosi carico di tutti i relativi costi, inclusi quelli di allaccio alle reti elettriche, idriche e reflue, sull'area messa disposizione dal Comune, un'idonea struttura, di cui all'elaborato grafico e impiantistico risultante dall'offerta aggiudicata, che si allega alla presente Convenzione sub numero 2) per farne parte integrante e sostanziale;
- b. mettere in esercizio e mantenere la struttura di cui sopra e i relativi impianti nella maniera più consona e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche;
- c. fornire, alla fine dei lavori di installazione e comunque prima dell'inizio del servizio, le obbligatorie certificazioni di conformità ai sensi delle normative vigenti, riguardo all'impianto elettrico ed idraulico;
- d. acquisire i necessari titoli edilizi, sanitari e commerciali per l'esercizio dell'attività di vendita del latte
- e. nonché del materiale di cui al successivo Art. 6.
- f. gestire in proprio il servizio di erogazione del latte alla spina crudo o pastorizzato, refrigerato, funzionante 24 ore su 24, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei titoli autorizzatori e del manuale di autocontrollo, assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità per quanto di propria competenza, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti, nonché in materia di somministrazione di cibi e bevande;
- g. garantire l'ispezione, la pulizia e la disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazioni degli impianti e la sostituzione dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche così come la costante pulizia dell'ugello erogatore del latte, con le modalità stabilite dai titoli autorizzatori e dal manuale di autocontrollo. **In particolare la concessionaria dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine alla pulizia, alla sanificazione e alla igienizzazione delle strutture, delle attrezzature e delle aree, secondo le disposizioni vigenti e successivamente emanate in materia di emergenza COVID 19.**
- h. effettuare campionamenti periodici, con la frequenza stabilita dai titoli autorizzatori e dal manuale di autocontrollo, della qualità del latte, trasmetterne i relativi esiti al Comune per l'opportuna conoscenza ed inoltre pubblicazione visibile dei risultati sulla casetta stessa;
- i. farsi carico di tutte le attività di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria che dovessero rendersi necessarie per garantire il regolare e costante funzionamento dell'impianto, ivi compresa l'eventuale sostituzione della “Casetta del latte” a seguito di danneggiamento, per

atti di vandalismo o di scasso o per incidenti stradali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 del Codice Civile. Si precisa che, per qualsiasi tipo di azione manutentiva ordinaria, i tempi di intervento sono stimati nelle 48 ore successive alla segnalazione del guasto, mentre per gli interventi straordinari (sostituzione componenti, completa ristrutturazione, ecc.) i tempi di intervento andranno definiti caso per caso, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, a seconda della natura dell'opera;

- j. installare idoneo sistema di illuminazione onde prevenire atti vandalici alla struttura e alle aree circostanti;
- k. provvedere alla distribuzione di eventuali dispositivi che permettono l'erogazione a pagamento del latte dalla Casetta del latte (chiavette o tessere ricaricabili);
- l. effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori per il latte erogato a titolo oneroso;
- m. assumersi l'onere di ripristino delle aree, entro quindici giorni dallo scadere della presente convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa;
- n. assumere a proprio carico i consumi dell'energia elettrica e di tutte le necessarie utenze erogate, ivi compresa l'intestazione a nome della società concessionaria delle relative utenze;
- o. realizzare e collocare, ove necessario, un basamento di cemento per la corretta e stabile installazione della struttura;
- p. provvedere a sua cura e spese alla predisposizione per i collegamenti idrici (carico e scarico acqua) ed elettrici, previo sopralluogo con i tecnici del Comune;
- q. installare e mettere in esercizio la Casetta del latte entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroga per un massimo di 90 (novanta) giorni debitamente autorizzata dal Comune per ritardi alla Concessionaria non imputabili;
- r. provvedere al pagamento del canone TOSAP;
- s. provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree esterne ai punti di distribuzione latte;
- t. provvedere all'attivazione, mediante accordo con il Comune e con le scuole del territorio, all'attivazione di un progetto educativo da svilupparsi presso le scuole primarie.

La concessione è a rischio e pericolo della Concessionaria ed il Comune non sarà mai, né verso la Concessionaria, né verso terzi, responsabile per danni, molestie o spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto o in dipendenza della concessione stessa.

**ART. 4 Responsabilità civile verso i terzi.** La Concessionaria è responsabile per ogni eventuale danno a persone o cose, sia di proprietà del Comune sia di proprietà di terzi, dovuto al funzionamento della Casetta del latte o all'espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori. A tal fine la Concessionaria si impegna a stipulare, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, in grado di coprire eventuali rischi derivanti dalla Casetta del latte, sollevando, quindi, il Comune da ogni responsabilità.

**ART. 5 Obblighi del Comune.** Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune, previo sopralluogo atto a verificare lo stato dei luoghi, si impegna a:

- a. concedere alla Concessionaria, per tutta la durata della presente Convenzione, l'occupazione di suolo pubblico delle aree di cui all'art. 2, affinché la Concessionaria possa provvedere alla realizzazione, messa in esercizio, manutenzione e conduzione della Casetta del latte, al canone previsto in base al Regolamento TOSAP;
- b. installare, se necessario, segnaletica a indicazione della Casetta del latte;

Nessun onere, corrispettivo o rimborso dovrà essere corrisposto dal Comune alla Concessionaria per la durata della presente Convenzione per l'installazione e l'esercizio della casetta del latte.

**ART. 6 - Prezzo di vendita al pubblico.** Il prezzo di vendita al pubblico del latte è fissato liberamente dalla Concessionaria in €. ----- per litro di latte erogato. Sul pannello di erogazione saranno comunicate, con opportune targhette, tutte le informazioni utili ai cittadini per l'utilizzo della Casetta del latte. Eventuali variazioni in aumento del predetto prezzo di vendita del latte potranno essere applicate dalla Concessionaria solo previo consenso scritto da parte del Comune e limitatamente all'indice annuo ISTAT FOI, ovvero a fronte di comprovati aumenti delle materie prime, di utenza (energia elettrica etc), dei materiali di consumo o per IVA.

Nel caso in cui la tariffa applicata o aggiornata comportasse la necessità di usare monete di taglio inferiore a 0,05 o nel caso in cui dovessero uscire dal conio le monete di minor valore, dovranno essere concordate con il Comune adeguate modalità per il recupero dell'eventuale credito da parte dell'utente.

La concessionaria potrà fissare liberamente il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al consumo del latte erogato dalla Casetta del latte quali, a titolo esemplificativo, bottiglie e cestelli porta bottiglie.

**ART. 7 - Introiti derivanti dalla vendita del latte.** La Concessionaria avrà diritto di trattenere interamente per sé tutti i proventi derivanti dal servizio oneroso di erogazione latte presso la Casetta del latte, sia incassando, tramite proprio personale, quanto raccolto nella gettoniera, sia vendendo tessere e chiavette ricaricabili, bottiglie, cestelli etc.

**ART. 8 - Proprietà della Casette del latte.** La Casetta del latte di cui alla presente Convenzione è da considerarsi bene strumentale di proprietà della Concessionaria. Al termine della presente Convenzione o dei suoi eventuali rinnovi, la Concessionaria si impegna a rimuovere a proprie spese, entro quindici giorni, la Casetta del latte ed a ripristinare l'originale stato dei luoghi.

A garanzia di quanto sopra la concessionaria deposita apposita fidejussione per l'importo di € 10.000,00. Da detta fidejussione, bancaria o assicurativa, o garanzia rilasciata da intermediari finanziari iscritti in appositi albi, dovrà espressamente risultare:

- a. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione.

**ART. 9 - Durata e risoluzione della Convenzione.** La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni con facoltà di proroga a discrezione del Comune per 2 (due) ulteriori annualità, a decorrere dalla data di sottoscrizione e alla scadenza decadrà automaticamente senza obbligo di comunicazione o preavviso.

La Concessionaria ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione e rimuovere la Casetta del latte, a proprie cura e spese, qualora la stessa ritenga non economica la gestione dei medesimi, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Comune con almeno sessanta giorni di preavviso.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento della Casetta del latte entro il raggio di 500 mt alle condizioni di cui all'art. 2.

Inoltre il Comune potrà richiedere a proprie spese lo spostamento della Casetta del latte anche oltre il raggio di 500 mt o la sua rimozione e recedere dalla presente convenzione nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico con comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di preavviso, ovvero anche immediatamente per esigenze di ordine pubblico o a tutela della pubblica o privata incolumità, previo riconoscimento del solo indennizzo di cui all'art. 21 quinquies comma 1 bis della Legge 241/1990 s.m.i. ove spettante.

La presente convenzione si risolverà automaticamente in danno del concessionario, nel caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi derivanti al concessionario dalla presente convenzione, previa

diffida scritta ad adempiere entro congruo termine, di norma non inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La presente convenzione si risolverà inoltre automaticamente e di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile senza necessità di previa diffida scritta nel caso in cui siano accertate da parte dell'ASL, dell'ARPAL, dal Comune o da altri organi di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione e nel caso di fallimento o messa in liquidazione della concessionaria, nel caso di cessione non autorizzata del contratto e nel caso di perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica amministrazione.

**ART. 10 - Privacy.** Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 “G.D.P.R.” si informa che i dati personali sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per le finalità di cui alla presente procedura.

**ART. 11 - Modifiche alla Convenzione.** Qualsiasi altro accordo o patto tra le Parti che integri, modifichi e/o deroghi, in tutto o in parte, quanto stabilito nella presente Convenzione dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le Parti.

**ART. 12 - Registrazione.** La presente Convenzione, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1968 n. 131. Le spese di atto e di registrazione saranno a carico della concessionaria.

**ART. 13 - Foro esclusivo.** Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Letto, confermato e sottoscritto,

Lavagna .....

Il Comune

(.....)

La Concessionaria

(.....)